



COMUNICATO UFFICIALE N. 151 DEL 30/06/2018

<u>PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 1</u> <u>STAGIONE SPORTIVA 2018/2019</u>

Si ricorda che il Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2018/2019 sarà pubblicato

LUNEDI' 02 LUGLIO 2018

<u>ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019</u> <u>PRATICHE ON LINE "DEMATERIALIZZAZIONE"</u>

SI RICORDA CHE LE ISCRIZIONI SI APRIRANNO

VENERDI' 06 LUGLIO 2018

Si riportano comunque, per opportuna conoscenza delle società, alcune indicazioni per le iscrizioni ai campionati e tornei 2018/2019:

PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE

Come per la corrente stagione sportiva, la compilazione della modulistica dovrà essere necessariamente effettuata tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e login (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti gli spazi previsti.

Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere **acquisita tramite scanner**, caricata nell'apposito spazio e firmata/inviata tramite "firma elettronica" (acquisita precedentemente con richiesta del TAC), con le modalità a suo tempo illustrate nel corso delle riunioni indette appositamente dal Comitato Regionale (telefonata al numero che appare nella procedura al momento della firma elettronica) entro i termini che verranno indicati.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 80 della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 80 della F.I.G.C. dd. 26.06.2018 inerente "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi".

Comunicato Ufficiale n. 81 della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 81 della F.I.G.C. dd. 27.06.2018 inerente "Modifiche NOIF".

Comunicato Ufficiale n. 82 della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 82 della F.I.G.C. dd. 27.06.2018 inerente "Modifiche CGS".

Comunicato Ufficiale n. 84 della F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 84 della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 84

Il Commissario Straordinario

- Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.);
- preso atto delle designazioni dei tre componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche formulate dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
- visti l'art. 27 dello Statuto Federale e l'art. 52 ter, delle NOIF

d e l i b e r a

di nominare la Commissione di Vigilanza sulle Società dilettantistiche che sarà così composta:

Presidente	Paolo LONGONI
Componenti	Andrea BALELLI
	Barbara BRIOLINI
	Michele CROCE
	Tito Lucrezio MILELLA (Componente designato LND)
	Roberto SPARANO (Componente designato LND)
	Davide VITALE (Componente designato LND)

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 77 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il C.U. n. 77 della L.N.D. dd. 26.06.2018 inerente "Modalità e procedure in ordine alla variazione di attività 2018 - 2019"

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo e relatore), dall'avv. Alfonso Davide d'Angelo (componente effettivo) nonché dagli avv.ti Severino Lodolo e Andrea Canzian e dal sig. Edoardo Epifani (componenti supplenti che non hanno preso parte alla deliberazione), e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 28.06.2018 ha assunto, all'unanimità dei componenti deliberanti, la seguente decisione:

DEFERIMENTO n. T9/2018 formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. PELLEGRINI Renè, del sig. IOAN Dario, del sig. FASAN Steven, del sig. BOJAN Albion e della società A.S.D. CAMINO.

Con raccomandata dd. 26.04.2018, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 e dell'art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

Segue Delibere del T.F.T. F.V.G. – DEFERIMENTO nei confronti del sig. PELLEGRINI Renè, del sig. IOAN Dario, del sig. FASAN Steven, del sig. BOJAN Albion e della società A.S.D. CAMINO.

- il sig. PELLEGRINI Renè, Presidente della A.S.D. CAMINO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BOJAN Albion, nonché di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 5 gare, segnatamente: A.S.D. CAMINO – Chions del 29.04.2016; Falchi – A.S.D. CAMINO del 29.10.2016; A.S.D. CAMINO – Bannia del 16.01.2017; A.S.D. CAMINO – Falchi del 25.02.2017 e Aviano – A.S.D. CAMINO del 01.04.2017, tutte valide per il Campionato Juniores Regionale, Girone A, Friuli Venezia Giulia;

- il calciatore BOJAN Albion, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, 10, comma 2 e 46, comma 6 C.G.S., nonché dell'art. 43, comma 1, N.O.I.F., per avere egli disputato le n. 5 gare sopra indicate nelle fila della A.S.D. CAMINO senza averne titolo perché non tesserato con la predetta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- il sig. IOAN Dario, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. CAMINO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 43, comma 1 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione di n. 3 gare valide per il Campionato Juniores Regionale, Girone A, Friuli Venezia Giulia (segnatamente: A.S.D. CAMINO – Chions del 29.04.2016, A.S.D. CAMINO – Bannia del 16.01.2017 e Aviano – A.S.D. CAMINO del 01.04.2017), in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore BOJAN Albion, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle n. 3 gare sopra indicate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- il sig. FASAN Steven, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. CAMINO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 43, comma 1 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione di n. 2 gare valide per il Campionato Juniores Regionale, Girone A, Friuli Venezia Giulia (segnatamente: Falchi - A.S.D. CAMINO del 29.10.2016 e A.S.D. CAMINO – Falchi del 25.02.2017), in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore BOJAN Albion, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle n. 2 gare sopra indicate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- la società A.S.D. CAMINO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sopra evidenziati.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente del T.F.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 28.06.2018.

Nessuna difesa scritta perveniva nei termini.

Il dibattimento. Convocati tutti gli interessati dal Presidente del T.F.T. per la riunione del 30.03.2017, in sede di audizione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Galeota Salvatore; nessuno compariva per i deferiti.

Le conclusioni.

Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste:

- quanto al calciatore BOJAN Albion: squalifica per n. 5 (cinque) gare effettive;
- quanto al Presidente sig. Pellegrini Renè : 90 (novanta) giorni di inibizione;
- quanto al sig. IOAN Dario: 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- quanto al sig. FASAN Steven: 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- quanto alla A.S.D. CAMINO: n. 5 (cinque) punti di penalizzazione nel campionato di competenza ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Segue Delibere del T.F.T. F.V.G. – DEFERIMENTO nei confronti del sig. PELLEGRINI Renè, del sig. IOAN Dario, del sig. FASAN Steven, del sig. BOJAN Albion e della società A.S.D. CAMINO.

La motivazione.

I fatti oggetto del deferimento appaiono pacifici, in quanto documentalmente provati.

In ragione di un tanto, e stante anche l'assenza di difese da parte degli incolpati, le richieste della Procura Federale appaiono congrue.

P.Q.M.

Il T.F.T. – FVG, così decide:

- **commina al calciatore BOJAN Albion n. 5 (cinque) gare effettive di squalifica;**
- **commina al Presidente Pellegrini Renè giorni 100 (cento) di inibizione;**
- **commina al sig. FASAN Steven giorni 40 (quaranta) di inibizione;**
- **commina al sig. IOAN Dario giorni 40 (quaranta) di inibizione;**
- **commina alla società A.S.D. CAMINO l'ammenda di € 600,00 (seicento/00) n. 5 (cinque) punti di penalizzazione nel campionato di competenza (Campionato Juniores), da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019.**

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo e relatore), dall'avv. Andrea Canzian (componente effettivo) e dagli avv.ti Severino Lodolo e Alfonso Davide d'Angelo nonché dal sig. Edoardo Epifani (componenti supplenti che non hanno preso parte alla deliberazione), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 28.06.2018 ha assunto, all'unanimità dei componenti deliberanti, la seguente decisione:

DEFERIMENTO n. 10T/2018 formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. VIDONI Roberto, del sig. SOAVI Paolo, del sig. AUBER Feleke, del sig. PAREDES Delgado Jader Estiven e della società S.S. VESNA.

Con raccomandata dd. 02.05.2018, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 e dell'art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. VIDONI Roberto, Presidente della S.S. VESNA, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori AUBER Feleke e PAREDES Delgado Jader Estiven, nonché di far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, consentendo l'utilizzo degli stessi in complessive n. 6 gare (segnatamente, il calciatore AUBER FELEKE nella gara Pro Romans Medea - S.S. VESNA del 16.09.2016 ed il calciatore PAREDES Delgado Jader Estiven nelle gare S.S. VESNA – Gonars del 11.12.2016; Torviscosa – S.S. VESNA del 03.01.2017; Zaule - S.S. VESNA del 04.02.2017, S.S. VESNA – Cormonese del 18.03.2017 S.S. VESNA – Torviscosa del 01.04.2017), tutte valide per il Campionato Juniores Regionale, Girone C, Friuli Venezia Giulia;
- il calciatore AUBER Feleke, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, 10, comma 2 e 46, comma 6 C.G.S., nonché dell'art. 43, comma 1, N.O.I.F., per avere egli disputato la gara Pro Romans Medea - S.S. VESNA del 16.09.2016 nelle fila della S.S. VESNA, valevole per il Campionato Juniores Regionale, Girone C, Friuli Venezia Giulia, senza averne titolo perché non tesserato con la predetta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
- il calciatore PAREDES Delgado Jader Estiven, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, 10, comma 2 e 46, comma 6 C.G.S., nonché dell'art. 43, comma 1, N.O.I.F., per avere egli disputato nelle fila della S.S. VESNA le n. 5 gare sopra indicate valide per il Campionato Juniores Regionale, Girone C, Friuli Venezia Giulia, senza averne titolo perché non tesserato con la predetta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

Segue Delibere del T.F.T. F.V.G. – DEFERIMENTO nei confronti del sig. VIDONI Roberto, del sig. SOAVI Paolo, del sig. AUBER Feleke, del sig. PAREDES Delgado Jader Estiven e della società S.S. VESNA.

- il sig. SOAVI Paolo, Dirigente Accompagnatore della Società S.S. VESNA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 43, comma 1 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle n. 6 gare valevoli per il Campionato Juniores Regionale, Girone A, Friuli Venezia Giulia, sopra indicate, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare i calciatori AUBER Felek e PAREDES Delgado Jader Estiven, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei predetti calciatori, consentendo così che gli stessi partecipasse alle n. 6 gare in questione senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- la società S.S. VESNA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sopra evidenziati.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente del T.F.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 28.06.2018.

Nessuna difesa scritta perveniva nei termini.

Il dibattimento. Convocati tutti gli interessati dal Presidente del T.F.T. per la riunione del 30.03.2017, in sede di audizione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Galeota Salvatore; nessuno compariva per i deferiti.

Le conclusioni.

Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste:

- quanto al calciatore AUBER FELEKE: squalifica per n. 1 gara effettiva;
- quanto al calciatore PAREDES Delgado Jader Estiven: squalifica per n. 5 gare effettive;
- quanto al Presidente sig. VIDONI Roberto: giorni 100 (cento) mesi di inibizione ;
- quanto al sig. SOAVI PAOLO: giorni 60 (sessanta) di inibizione;
- quanto alla S.S. VESNA: punti 6 (sei) di penalizzazione nel campionato di competenza ed € 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

La motivazione.

I fatti oggetto del deferimento appaiono pacifici, in quanto documentalmente provati.

In ragione di un tanto, e stante anche l'assenza di difese da parte degli incolpati, le richieste della Procura Federale appaiono congrue.

P.Q.M.

Il T.F.T. – FVG, così decide:

- **commina al calciatore AUBER FELEKE una gara di squalifica;**
- **commina al calciatore PAREDES Delgado Jader Estiven n. 5 (cinque) gare di squalifica;**
- **commina al Presidente VIDONI Roberto giorni 100 (cento) di inibizione;**
- **commina al sig. SOAVI Paolo giorni 60 (sessanta) di inibizione;**
- **commina alla società S.S. VESNA l'ammenda di € 800 (ottocento/00) e n. 6 (sei) punti di penalizzazione nel campionato di competenza (Campionato Juniores), da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019.**

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 30.06.2018

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Ernes Canciani)**